

## AVVISO PUBBLICO PER INDAGINE DI MERCATO

**OGGETTO: Servizio noleggio mezzi con autista facchino e facchinaggio per carico/scarico, movimentazione materiale scenico e altro tra le varie sedi della 61esima edizione del Festival dei Due Mondi di Spoleto, ai sensi dell'art. 36, comma 2 D. Lgs. 50/2016.**

**Codice CIG. Z512386B8D**

La Fondazione Festival dei Due Mondi ONLUS (di seguito "Fondazione" e/o "Committente"), con sede legale in Spoleto, Piazza del Comune n. 1, CAP 06049, C.F. 93002030547 e P. IVA 01786480549, intende selezionare, a seguito della presente indagine di mercato, un operatore economico a cui affidare il servizio noleggio mezzi con autista facchino e di facchinaggio per carico/scarico, movimentazione materiale scenico e altro tra le varie sedi della 61esima edizione del Festival dei Due Mondi di Spoleto.

Il servizio verrà assegnato per affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2 del D. Lgs. 50/2016. La presentazione delle offerte ha carattere di urgenza vista l'indifferibile necessità di avviare le lavorazioni tecniche finalizzate alla realizzazione delle manifestazioni artistiche della 61ª edizione del Festival dei Due Mondi di Spoleto.

### 1. RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

Svolge i compiti e le attività del Responsabile unico del procedimento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 31 del Codice, il Dott. Marco Orazi, tel. 0743.221689, fax 0743.234027, e-mail: [acquisti@festivaldispoleto.com](mailto:acquisti@festivaldispoleto.com);  
pec: [fondazionefestivaldispoleto@pec.it](mailto:fondazionefestivaldispoleto@pec.it).

## 2. RICHIESTE DI CHIARIMENTI

Eventuali chiarimenti di natura tecnica potranno essere richiesti, entro e non oltre il giorno 18/05/2018, al Direttore Tecnico del Festival: Sig. Ottorino Neri al numero di cellulare 345.3982116.

Per chiarimenti di natura amministrativa, si prega di rivolgersi al Responsabile del procedimento.

Le richieste di chiarimento saranno pubblicate in forma anonima, unitamente alle relative risposte, sul profilo del Committente [www.festivaldiapoletto.com/trasparenza](http://www.festivaldiapoletto.com/trasparenza) alla voce Bandi di gara.

## 3. OGGETTO, IMPORTO E DURATA DEL SERVIZIO

**3.1** Il servizio prevede il noleggio di mezzi con autista facchino e facchinaggio per carico, scarico, movimentazione materiale scenico e altro, da svolgere presso gli spazi deputati allo svolgimento della 61esima edizione del Festival dei Due Mondi di Spoleto: Teatro Giancarlo Menotti, Teatro Caio Melisso, Piazza Duomo, Teatro Romano, Chiostro di San Nicolò, San Simone, Auditorium della Stella, Teatro delle Sei, Sant'Eufemia, Sala Capuana, Palazzo Racani Arroni, Magazzino di Scenografia, Sartaoria, oltre ad eventuali sedi aggiuntive comunicate dalla Direzione Tecnica del Festival dei Due Mondi.

**3.2** Il periodo di svolgimento del servizio è compreso prevalentemente fra il 29 maggio e il 26 luglio 2018, salvo episodiche prestazioni di facchinaggio e/o trasporto da svolgersi in date antecedenti o successive rispetto a quelle sopra indicate, secondo un calendario in corso di definizione.

**3.3** La Fondazione Festival dei Duemondis si riserva a qualsiasi momento di intervenire con altro fornitore eventuali servizi e prestazioni di quelli previsti dalla presente procedura, senza che nessuna pretesa possa essere vantata dall'operatore economico aggiudicatario della presente procedura.

**NOTA BENE:** in caso di annullamento del festival, il contratto di appalto si intende automaticamente risolto, senza che l'operatore possa avanzare alcuna pretesa o richiesta nei confronti della Fondazione Festival dei Duemondis.

**3.4** Il valore presunto del servizio stimato in € 30.000,00 (trentamila/00 Euro) IVA e incluso degli oneri per sicurezza; il valore è indicativo e suscettibile di variazioni in relazione alle condizioni offerte e all'effettivo piano di lavorazione correlato alle esigenze degli spettatori delle attività programmate. Il corrispettivo regolato sulla base dei prezzi offerti per l'effettiva attività svolta.

**3.5** Resta inteso che i prezzi risultanti saranno all'aggiudicazione della procedura resteranno fissi ed invariati per tutta la durata del contratto.

#### 4. REQUISITI

**4.1** Sono ammessi a partecipare i soggetti previsti dall'art. 45 del Codice, con modalità di cui agli artt. 47 e 48 del Codice purché possiedano l'iscrizione nel Registro delle Imprese per la relativa attività (o di idoneità professionale).

Sono inoltre ammessi gli operatori economici con sede in altri Stati membri dell'Unione Europea, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi, nonché gli operatori economici di Paesi terzi in virtù degli accordi di cui all'art. 49 del Codice, alle condizioni di cui al presente capitolo.

Ai fini della partecipazione si applicano, altresì, le disposizioni di cui all'art. 37 del D.L. 31 maggio 2010 n. 78, convertito con Legge 30 luglio 2010 n. 122 e le relative disposizioni di attuazione di cui al D.M. del 14 dicembre 2010.

**4.2 Non è ammessa** la partecipazione di concorrenti per i quali sussistono le cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice, le condizioni di cui all'art. 53, comma 16-ter, del D. Lgs. n. 165/2001 o di cui all'art. 35 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 convertito con modificazioni dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114 o che siano incorsi, ai sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrattare con la pubblica amministrazione.

Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. "black list" di cui al decreto del Ministero delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 21 novembre 2001 devono essere in possesso, pena l'esclusione, dell'autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del D.M. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'art. 37 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78.

**4.3 Requisiti di capacità economico finanziaria e tecnico organizzativa.**

In ragione della particolare importanza per la Fondazione Festival dei 2 Mondi dei servizi affidati per la perfetta riuscita della manifestazione, la partecipazione è riservata agli operatori economici in possesso del seguente requisito minimo di capacità tecnica ed economica: **realizzazione, con carattere di continuità, nell'ultimo triennio (2015, 2016, 2017) del servizio noleggio mezzi con autista, archino e di facchinaggio per carico/scarico, provimentazione materiale scenico e altro nel settore dello spettacolo dal vivo con un fatturato specifico annuo non inferiore a € 60.000,00 (sessantamila/00).**



Gli operatori interessati devono trasmettere, **a pena di esclusione**, tutti i seguenti documenti e le dichiarazioni di seguito indicate:

**7.1) Domanda di partecipazione** redatta secondo il modello cui all'**Allegato 1**,

sottoscritta, **a pena di esclusione** dal legale rappresentante o di concorrente o da un procuratore del legale rappresentante con la quale, l'altro, il legale rappresentante dell'offerente, ovvero un procuratore speciale, tra

1. attesta di ritenere remunerativa l'offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso in considerazione e tenuto conto:
  - delle condizioni contrattuali e degli oneri, compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere svolti i servizi;
  - di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sulla prestazione del servizio, sia sulla determinazione della propria offerta sia sulla sua accettazione;
2. attesta di essere edotto degli obblighi derivanti dal codice di comportamento adottato dalla Fondazione Festival dei Due Mondi – SpO e disponibile sul sito internet nella relativa sezione "Amministrazione trasparente";
3. attesta di accettare senza limitazione o riserva alcuna tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione della presente procedura;
4. attesta di avere la perfetta conoscenza delle norme generali e particolari che regolano l'appalto, di tutte le condizioni locali, nonché delle circostanze generali e particolari che possono avere influito sulla determinazione dei prezzi e sulla quantificazione dell'offerta presentata;

5. attende di aver tenuto conto, nel predisporre l'offerta, degli obblighi relativi alle norme in materia di sicurezza sul lavoro;
6. attende di essere informato, ai sensi e per gli effetti del d.lgs.30 giugno 2003, n. 1 che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa;
7. comunica l'indirizzo PEC cui dovranno essere inviate le comunicazioni inerenti la procedura.

Le dichiarazioni cui ai precedenti punti devono essere sottoscritte dal legale rappresentante titolare o procuratore dell'impresa, i cui poteri devono essere attestati da apposita documentazione, ed accompagnate da copia fotostatica del documento di identità del sottoscrittore.

Si precisa che le cause di esclusione previste dall'art. 80 del D.Lgs. 50/2016, come previste nel comma dello stesso articolo, non si applicano alle aziende o società sottoposte a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 30, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356 e degli articoli 20 del decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159, ed affidate ad un custode o amministratore giudiziario o finanziario, limitatamente a quelle riferite al periodo precedente al predetto affidamento.

La dichiarazione dell'assenza della causa di esclusione di cui all'art. 80, co. 1, del D. Lgs. n. 50/2016, dovrà essere resa dal legale rappresentante del concorrente o da soggetti muniti di idonei poteri del concorrente per tutti i soggetti che rivestono le cariche di cui all'art. 80, co. 3 del D. Lgs. n. 50/2016 (ossia il titolare e il direttore tecnico, se si tratta

di impresa individuale; un socio o il direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; i soci accomandatari o il direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; i membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza e dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, il direttore tecnico o il socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza - persona fisica - in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio, nonché i soggetti cessati dalle cariche sopra indicate e nell'anno antecedente la data di pubblicazione del presente avviso e fino alla presentazione dell'offerta, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva la dissociazione della condotta penalmente sanzionata).

In caso di cessione, affitto o d'azienda o di ramo d'azienda, incorporazione o fusione societaria intervenuta nell'anno antecedente la data di presentazione dell'offerta, la dichiarazione sull'assenza della causa di esclusione di cui all'art. 80, co. 1, del D. Lgs. n. 50/2016, deve essere resa anche nei confronti di tutti i soggetti sopraindicati, che hanno operato presso l'impresa cedente/locatrice, incorporata o le società fuse nel medesimo periodo, e ai cessati dalle relative cariche nel medesimo periodo, che devono considerarsi "soggetti cessati" per il concorrente.

I reati di cui al co. 1 dell'art. 80 del D. Lgs. 50/2016 non rilevano quando sono stati depenalizzati ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando i reati sono stati dichiarati estinti dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima.

Si precisa, infine, che il motivo di esclusione di cui al co. 2, dell'art. 80 del d. lgs. n. 50/2016, e la relativa dichiarazione devono essere riferiti a tutti i soggetti che sono sottoposti alla verifica antimafia ai sensi dell'art. 85 del d. lgs. n. 159/2011.

In caso di partecipazione in RTI o Consorzio, a pena di esclusione:

- ✓ requisiti di partecipazione di cui al punto 4.1 e 4.2 del presente

Disciplinare dovranno essere posseduti e dichiarati:

(i) da ciascuna delle imprese raggruppande o raggruppate in caso di RTI (sia costituito che costituendo);

(ii) da ciascuna delle imprese consorziate o consorziate in caso di Consorzio ordinario di concorrenti (sia costituito che costituendo);

(iii) dal Consorzio e dalle imprese indicate quali concorrenti nel caso di Consorzio di cui all'art. 45, co. 2, lett. b) e c) del D. Lgs n. 50/2016;

i requisiti di capacità economico-finanziaria del fatturato di cui al punto 4.3 del presente Disciplinare

- ✓ (i) dovranno essere posseduti dal RTI o dal Consorzio ordinario nel suo complesso (resta inteso che ciascuna impresa componente il RTI o il Consorzio ordinario dovrà rendere, comunque, la dichiarazione relativamente al proprio fatturato);
- ✓ (ii) dovranno essere posseduti dal Consorzio oppure, ove indicato, dalle imprese consorziate indicate quali esecutrici, nel caso di Consorzio di cui all'art. 45, co. 2, lett. b) e c) del D. Lgs n. 50/2016 (resta inteso che sia il Consorzio che le imprese esecutrici dovranno rendere, comunque, la dichiarazione relativa al possesso o meno del requisito; resta fermo quanto previsto all'art. 47, co. 2, del D. Lgs. n. 50/2016).

**7.2) Dichiarazione sostitutiva**, redatta secondo il modello di cui all'**Allegato 2**, resa nei modi e nelle forme di cui gli artt. 46 e ss. del D.P.R. 445/00, con la quale il legale rappresentante dell'offerente, ovvero un procuratore speciale:

1. attesta i dati anagrafici e di residenza dei soggetti di cui all'art. 80, comma 3, del Codice;
2. attesta che non sussistono le condizioni di esclusione previste nell'art. 80 del Codice;
3. attesta che l'offerente non ha sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. "black list" di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 21 novembre 2001 ovvero, in caso affermativo, che l'offerente è in possesso dell'autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del D.M. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'art. 37 del D.L. 3 maggio 2010, n. 78.
4. attesta che non sussiste la causa interdittiva di cui all'art. 53, comma 16-ter del D. Lgs. 165/2001;
5. attesta che non sussiste la causa interdittiva di cui all'art. 35 del D.L. n. 90/2014;
6. attesta il rispetto degli adempimenti previsti dal D.Lgs. 81/2008 e successive modifiche;
7. attesta la prestazione di servizi con carattere di continuità, nell'ultimo triennio (2015, 2016, 2017) di noleggio mezzi con autista facchino e di facchinaggio per carico/scarico, movimentazione materiale scenico e altro nel settore dello spettacolo dal vivo indicando i committenti, l'oggetto e gli

importi dei contratti stipulati, la durata, il numero degli addetti, relative qualifiche;

8. dichiara di obbligarsi a rispettare le previsioni di cui alla legge n. 136/2010 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;

9. dichiara che, nei propri confronti, non sussistono le cause di divieto di decadenza o di sospensione di cui all'art. 67 del D.L. s. n. 159 del 2011. Le dichiarazioni di cui ai precedenti punti devono essere sottoscritte dal legale rappresentante o titolare o procuratore dell'impresa, i cui poteri devono essere attestati da apposita documentazione, ed accompagnati da copia fotostatica del documento di identità del sottoscrittore.

**7.3) Certificato di iscrizione attestante l'iscrizione alla Camera di Commercio** ovvero all'Albo delle imprese artigiane per attività inerenti lo svolgimento del servizio in oggetto.

**7.4)** In caso di AVVALIMENTO, il concorrente e l'impresa ausiliaria dovranno allegare, pena l'esclusione, i documenti previsti dall'art. 89 del Codice.

**7.5)** In caso di partecipazione in R.T.I. o Consorzio, già costituiti al momento della presentazione dell'offerta, il concorrente deve allegare copia dell'atto notarile di mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa capogruppo, ovvero dell'atto costitutivo del Consorzio. Il mandato collettivo speciale del RTI e l'atto costitutivo del Consorzio dovranno espressamente contenere l'impegno delle singole imprese facenti parte del RTI o del Consorzio al puntuale rispetto degli obblighi derivanti dalla Legge n. 136/2010 e s.m.i, anche nei rapporti tra le imprese raggruppate o consorziate. Qualora il mandato speciale del RTI e l'atto costitutivo del consorzio, presentati in fase di partecipazione, non contengano

suddetto impegno lo stesso dovrà necessariamente essere prodotto, in caso di aggiudicazione, al momento della presentazione dei documenti per la stipula.

**7.6)** In caso di partecipazione di consorzio stabile non iscritta alla CCIAA il concorrente deve allegare copia autentica dell'atto costitutivo e dello Statuto del Consorzio; nel caso in cui le imprese consorziate indicate quali esecutrici non risultino dall'atto costitutivo o dallo statuto, il concorrente deve allegare copia autentica della delibera dell'organo deliberativo di ogni consorziata indicata quale esecutrice, dalla quale si evinca la volontà di operare esclusivamente in modo congiunto per un periodo di tempo inferiore a 5 anni.

**7.7)** Si invitano, altresì le imprese alla presentazione del DURC, documento unico di regolarità contributiva e del Certificato di Regolarità Fiscale (se in possesso).

#### **NOTA BENE**

Si specifica che ai fini della prova dei requisiti autocertificati in fase di presentazione dell'offerta, **l'aggiudicatario dovrà consegnare:**

- la documentazione comprovante i servizi di noleggio mezzi con autista facchino e di facchinaggio della medesima tipologia di quelli previste dalla presente lettera di invito, in continuità, nell'ultimo triennio (2015 - 2016 - 2017); in particolare l'aggiudicatario dovrà presentare: a) copia dei contratti di appalto o documentazione equivalente di affidamento dei servizi; b) dichiarazione di regolare esecuzione rilasciata dall'affidatario. Tale documentazione dovrà essere prodotta per ciascun anno di riferimento: a tal fine si specifica che è sufficiente

produrre la documentazione per almeno un servizio svolto per ciascun anno (2015, 2016 e 2017);

- la documentazione comprovante il fatturato specifico annuo (non inferiore a € 60.000,00 per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017): copie delle fatture attestanti il fatturato specifico annuo; per ognuno dei tre anni prescelti a riferimento (2015, 2016 e 2017) dovranno essere prodotte copie del fatturato specifico il cui valore dell'imponibile IVA sia almeno pari o superiore al valore minimo richiesto di € 60.000,00.

#### **7.8) Modalità di presentazione della documentazione**

Tutte le dichiarazioni sostitutive richieste ai fini della partecipazione alla presente procedura:

- a. devono essere rilasciate ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm. ii. in carta semplice, con la sottoscrizione del dichiarante (rappresentante legale del candidato o altro soggetto dotato del potere di impegnare contrattualmente il candidato stesso); al tale fine le stesse devono essere corredate dalla copia fotostatica di un documento di riconoscimento del dichiarante, in corso di validità; per ciascun dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di riconoscimento anche in presenza di più dichiarazioni su più fogli distinti;
- b. potranno essere sottoscritte anche da procuratori dei legali rappresentanti ed in tal caso allegata copia conforme all'originale della relativa procura;
- c. devono essere rese e sottoscritte dai concorrenti, in qualsiasi forma di partecipazione, singoli, raggruppati, consorziati, aggregati in reti di imprese, ancorché appartenenti alle eventuali imprese ausiliarie, ognuno per quanto di

propria competenza.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.

**7.9 "Offerta tecnica"** che dovrà a pena di esclusione, essere composta sulla base dell'**Allegato 3**, con specifica descrizione in base ai seguenti elementi:

- A. Qualità del sistema organizzativo per l'erogazione dei servizi con particolare riferimento al numero degli addetti disponibili per l'espletamento del servizio;
- B. Attinenza e completezza del parco mezzi e delle attrezzature (a titolo esemplificativo: muletto con operatore, cestello elevatore con operatore) che saranno messe a disposizione per essere utilizzate nell'esecuzione delle prestazioni oggetto della presente procedura;
- C. Presenza del parco automezzi di veicoli a bassa emissione CO2 (Gpl, metano, alimentazione elettrica, Euro 5);
- D. Servizi aggiuntivi e/o migliorativi, con particolare riferimento alla tempistica di attivazione del servizio facoltativo e/o di trasporto in loco dalla chiamata (numero ore e frazioni di ore).

Per ciascuno degli elementi sopra indicati, che compongono l'offerta tecnica, l'operatore economico dovrà produrre una relazione di massimo 10 righe, secondo quanto indicato nell'**Allegato 3**.

**7.10 "Offerta economica"** redatta, a pena di esclusione, secondo l'**Allegato 4** recante la quotazione dettagliata del prezzo delle singole voci indicate all'art 8 del presente Disciplinare e, di seguito, riportate:

- A. Prezzo orario facchino servizio diurno comprensivo delle attrezzature necessarie per l'esecuzione dei servizi. (Euro/h/uomo);
- B. Prezzo orario facchino servizio notturno comprensivo delle attrezzature necessarie per l'esecuzione dei servizi. (Euro/h/uomo);
- C. Prezzo forfettario autista/facchino + 1 mezzo (tipo Ducato) coperto fino a 35 Q.li per 40 gg;
- D. Prezzo giornaliero autista/facchino (Euro/giorno/uomo);
- E. Prezzo unitario per l'utilizzo di automezzi leggeri (tipo Ducato) coperti e non fino a 35 Q.li (Euro/giorno);
- F. Prezzo unitario per l'utilizzo di automezzi pesanti coperti e non da oltre 35 Q.li a 75 Q.li con sponda idraulica (Euro/giorno);
- G. Prezzo unitario per l'utilizzo di mezzi particolari (piattaforme aeree, motrici, bilici e cestelli elevatori) (Euro/h/mezzo).

**L'Allegato 4 dovrà contenere, a pena di esclusione, l'indicazione dei costi aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.**

Tutti gli Allegati dovranno essere sottoscritti per esteso dal rappresentante legale dell'impresa concorrente o dal procuratore speciale munito dei necessari poteri ed accompagnato da copia fotostatica del documento di identità del sottoscrittore.

**7.11) Periodo di validità dell'offerta (art. 32, comma del Codice).**

L'offerta dovrà avere una validità di 180 giorni dalla sua presentazione.

Non sono ammesse offerte alternative o che comunque risultino difformi da quanto richiesto nel presente disciplinare.

## 8. PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE

### 8.1 Criteri di aggiudicazione

L'appalto sarà aggiudicato in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'articolo 95, comma 2, D. Lgs. 50/2016, individuata sulla base dei seguenti parametri di valutazione:

PARAMETRO	PUNTEGGI MASSIMI COMPLESSIVI
OFFERTA TECNICA	70
OFFERTA ECONOMICA	30
<b>TOTALE</b>	<b>100</b>

Tanto premesso, una Commissione appositamente nominata valuterà le offerte tecniche sulla base degli elementi di valutazione e dei relativi punteggi massimi indicati nella tabella di seguito riportata:

#### OFFERTA TECNICA (PUNTEGGIO MAX. 70 PUNTI)

	CRITERIO	PUNTEGGIO	MODALITA' ATTRIBUZIONE	PUNTEGGIO
A	Qualità del sistema organizzativo per l'erogazione dei servizi (sistemi) particolare riferimento al numero degli addetti disponibili per l'erogazione del servizio.	max punti 20	Il punteggio sarà attribuito con il sistema aggregativo/compensatore con attribuzione di un punteggio derivante dalla media dei coefficienti variabili tra 0 e 1, attribuiti da parte dei singoli commissari, applicata al relativo punteggio massimo ammissibile.	

<p><b>B</b></p>	<p>inenza e completezza delle attrezzature (a titolo esemplificativo: muletto con operatore, cestello elettrico) che saranno messe a disposizione per essere utilizzate durante l'esecuzione delle attività oggetto della presente procedura.</p> <p><b>max punti 25</b></p>	<p>del parco mezzi e delle attrezzature (a titolo esemplificativo: muletto con operatore) che saranno messe a disposizione per essere utilizzate durante l'esecuzione delle attività oggetto della presente procedura.</p>	<p>Il punteggio sarà attribuito con un sistema aggregativo/compensatore con attribuzione di un punteggio derivante dalla media dei punteggi efficienti variabili tra 0 e 1, attribuiti da parte dei singoli commissari, applicata al relativo punteggio massimo ammissibile.</p>
<p><b>C</b></p>	<p>Assenza nel parco autoveicoli di veicoli a bassa emissione CO2 (Gpl, Metano, ibridi, elettrici, oltre 6).</p> <p><b>max punti 5</b></p>	<p>Assenza nel parco autoveicoli di veicoli a bassa emissione CO2 (Gpl, Metano, ibridi, elettrici, oltre 6).</p>	<p>2 punti per ogni veicolo a bassa emissione di CO2.</p>
<p><b>D</b></p>	<p>Presenza di servizi aggiuntivi e/o di servizi di parcheggio e/o di trasporto in loco dalla chiamata (numero ore e frazioni di ore).</p> <p><b>max punti 20</b></p>	<p>Presenza di servizi aggiuntivi e/o di servizi di parcheggio e/o di trasporto in loco dalla chiamata (numero ore e frazioni di ore).</p>	<p>Il punteggio sarà attribuito con un sistema aggregativo/compensatore con attribuzione di un punteggio derivante dalla media dei punteggi efficienti variabili tra 0 e 1, attribuiti da parte dei singoli commissari, applicata al relativo punteggio massimo ammissibile. Si precisa che sarà attribuito il punteggio massimo (1) all'operatore che offre il tempo di attivazione del servizio di parcheggio e/o trasporto in loco dalla chiamata più basso e agli altri operatori sarà attribuito il punteggio secondo la seguente formula:</p> $Xi = \frac{OF \times 1}{Om} \quad OF = \text{Offerta corrente}$ $Om = \text{Offerta migliore}$

La Commissione valuterà le offerte economiche sulla base degli elementi di valutazione e dei relativi punteggi massimi indicati nella tabella di seguito riportata:

**OFFERTA ECONOMICA (PUNTEGGIO MAX 30 PUNTI)**

	CRITERIO	PUNTEGGIO MASSIMO
<p><b>A</b></p>	<p>Prezzo orario facciale servizio diurno comprensivo delle attrezzature necessarie per l'esecuzione dei servizi (Euro/h/uomo).</p>	<p><b>max punti 2</b></p>
<p><b>B</b></p>	<p>Prezzo orario facciale servizio notturno comprensivo delle attrezzature necessarie per l'esecuzione dei servizi (Euro/h/uomo).</p>	<p><b>max punti 4</b></p>

<b>C</b>	Prezzo forfettario autista/facchino + 1 mezzo (tipo Ducato) coperto fino a 35 Q.li, per 40gg.	max punti 8
<b>D</b>	Prezzo giornaliero autista/facchino (Euro/giorno/uomo)	max punti 6
<b>E</b>	Prezzo unitario per l'utilizzo di automezzi leggeri (tipo Ducato) coperti e non, fino a 35 Q.li (Euro/giorno).	max punti 2
<b>F</b>	Prezzo unitario per l'utilizzo di automezzi pesanti coperti e non da oltre 35 Q.li a 75 Q.li con sponda idraulica (Euro/giorno).	max punti 2
<b>G</b>	Prezzo unitario per l'utilizzo di mezzi particolari (piattaforme aeree e cestelli elevatori) (Euro/h/mezzo).	max punti 6

Ai fini dell'attribuzione dei punteggi alle offerte economiche, l'offerta migliore verrà attribuito il punteggio massimo, mentre per le altre offerte si potrà attribuire il relativo punteggio mediante l'applicazione della seguente formula:

$$X_i = \frac{OF \times \text{punteggio massimo}}{O_m}$$

OF = offerta di un concorrente  
O<sub>m</sub> = offerta migliore

Si precisa che l'operatore economico dovrà quotare le somme dei sopra esposti criteri dell'offerta economica con un valore che sia, obbligatoriamente, superiore a 0 Euro.

## 8.2 Modalità di aggiudicazione

Una Commissione, che sarà composta da soggetti nominati dal Presidente della Fondazione successivamente alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte, procederà in seduta pubblica il giorno **25/05/2018, alle ore 11.30**, presso la sede operativa della Fondazione situata in Spoleto, Via Vaita S. Andrea 10, all'esame della documentazione amministrativa presentata. Successivamente, in seduta riservata, la Commissione procederà alla valutazione dell'Offerta Tecnica.

Successivamente, in seduta pubblica dove possibile nella medesima giornata, ovvero in data e ora che saranno comunicati ai partecipanti, la Commissione, previa comunicazione dei punteggi ottenuti dalle offerte tecniche ammesse, procederà alla lettura di ciascuna offerta economica.

La Commissione redigerà verbale dei lavori e lo invierà alla Fondazione che provvederà, previa verifica anche della veridicità delle dichiarazioni rese, all'aggiudicazione del servizio.

Ferma la facoltà di cui all'art. 85, co. 1, primo periodo del Codice di Procedura della Fondazione, prima di procedere all'aggiudicazione dell'appalto, chiederà al primo ed al secondo concorrente in graduatoria di presentare i documenti complementari aggiornati per la comprova dei requisiti, conformemente a quanto disposto dagli artt. 86 e 87 del Codice.

In ogni caso, la Fondazione procederà ad aggiudicare il servizio solamente ove ritenga l'offerta congrua a suo insindacabile giudizio. E' in facoltà della Fondazione di sottoporre le offerte a verifica di anomalia ai sensi dell'art. 97 del Codice.

Il servizio potrà essere aggiudicato anche in presenza di una sola offerta valida, purché ritenuta congrua ad insindacabile giudizio della Fondazione.

Nel caso di offerte riportanti lo stesso prezzo si provvederà a chiedere un'offerta migliorativa ed in seconda istanza, se necessario, si procederà a sorteggio.

Ai fini della stipula del contratto il concorrente aggiudicatario dovrà produrre i documenti a comprova dei requisiti di ordine generale e dovrà presentare in ogni caso, nel termine di giorni dieci dalla richiesta alla Fondazione e comunque in un tempo congruo per consentire alla Fondazione di far fronte agli adempimenti rivenienti dall'evento "Festival dei due Mondi":

- il certificato penale e carichi pendenti relativi al legale rappresentante nonché agli eventuali altri soggetti titolari del potere di rappresentanza della Società;
- il certificato di regolarità fiscale, ove non sia stato già prodotto;
- il DURC, ove non sia stato già prodotto;
- polizza responsabilità civile, come definita dal successivo art. 10

Qualora il soggetto aggiudicatario non ottemperi, nel termine sopra indicato, all'invito rivoltagli, la Fondazione si riserva la facoltà di revocare l'aggiudicazione e di procedere all'aggiudicazione del servizio al secondo concorrente risultato in graduatoria, ferma l'escussione della cauzione fatta salva l'azione per il risarcimento dei danni eventualmente arrecati.

L'organo competente alla formalizzazione e definitiva aggiudicazione del servizio è il Presidente della Fondazione.

La Fondazione si riserva la facoltà di verificare la correttezza delle informazioni rese in regime di autocertificazione; in caso di non corrispondenza al vero delle medesime, la Fondazione provvederà alla revoca dell'aggiudicazione nonché agli ulteriori adempimenti di cui al Codice.

## 9. SUBAPPALTO

E' vietato il subappalto.

## 10. POLIZZA DI RESPONSABILITA' CIVILE

Prima della stipula del contratto l'aggiudicatario dovrà produrre apposita polizza di responsabilità civile. Ed infatti ogni responsabilità per danni di qualsiasi specie che derivassero a persone od a cose in pendenza e/o a causa del servizio oggetto del presente appalto deve intendersi a carico dell'appaltatore sollevando, in tal modo, la Fondazione da ogni responsabilità. L'Appaltatore è responsabile di tutte le conseguenze che per fatti, inadempienze e/o errori, alla stessa imputabili, dovessero ricadere a danno della Fondazione; pertanto, si obbliga a tenere indenne quest'ultima da ogni e qualsiasi onere, pretesa, richiesta o controversia promossa da terzi per fatti comunque connessi e riferiti a sue inadempienze e/o errori nell'esecuzione del servizio. L'appaltatore si impegna, altresì, ad intervenire in giudizio, sollevando la Fondazione da qualsivoglia responsabilità. Inoltre, esso sarà in ogni caso tenuto a rifondere i danni subiti dalla Fondazione o da terzi, in dipendenza di fatti e/o inadempienze accadute nel corso della esecuzione del contratto, rispondendo comunque dell'opera e del comportamento di tutti i suoi dipendenti. L'appaltatore è, pertanto, tenuto a sottoscrivere polizza assicurativa per la copertura dei rischi da responsabilità civile terzi/operai in ordine allo svolgimento di tutte le attività oggetto dell'appalto, per qualsiasi danno che possa arrecare alla Fondazione, ai suoi dipendenti, collaboratori nonché a terzi inclusi i propri dipendenti con riferimento al Servizio svolto per conto della Fondazione. In particolare, dovranno essere garantiti i seguenti massimali non inferiori a:

- RCT - euro 500.000,00 massimale unico per sinistro;
- RCO - euro 500.000,00 massimale unico per sinistro, senza limiti al numero di sinistri e al massimale annuo per danni, con esclusione di franchigie (in caso

contratto con dichiarazione di assunzione dell'onere della franchigia a carico dell'appaltatore).

La suddetta polizza dovrà avere durata e validità non inferiore a tutto il periodo contrattuale, comunque, sino al definitivo smontaggio delle apparecchiature.

In alternativa alla stipulazione della suddetta polizza la ditta aggiudicataria potrà dimostrare l'esistenza di una polizza RC, già attivata, avente le medesime caratteristiche; in tal caso, dovrà produrre un'appendice alla stessa, nella quale si espliciti che la polizza in questione copre anche il servizio svolto per conto della Fondazione Festival dei Due Mondi O.N.L.U.S.

Copia della predetta polizza conforme all'originale dovrà essere consegnata alla Fondazione prima dell'inizio del servizio. La mancata stipulazione della polizza assicurativa nonché la mancata consegna di copie di eventuali rinnovi e delle quietanze di pagamento delle rate di premio), comporterà per la Stazione Appaltante il diritto di considerare l'Aggiudicatario decaduto dall'aggiudicazione stessa.

## **12. MODALITÀ DI SELEZIONE, INTERRUZIONI, SOSPENSIONE DELLA PROCEDURA DI**

La Fondazione si riserva la facoltà di revocare o annullare in qualsiasi momento la procedura e di non pervenire all'aggiudicazione e di non stipulare il contratto, senza con ciò incorrere in responsabilità o azioni di risarcimento danni, neanche ai sensi degli artt. 1337 e 1339 del Codice Civile. Il presente disciplinare e la ricezione delle offerte non sono in alcun modo vincolanti per la Fondazione e non determinano a carico della stessa alcun obbligo nei confronti dei soggetti interessati e/o dei partecipanti alla procedura

di selezione, né fanno sorgere, a favore di questi ultimi, alcun diritto a qualsivoglia prestazione da parte della Fondazione e/o alcun valido affidamento.

### **13. ONERI A CARICO DELL'IMPRESA APPALTATRICE**

Sono a carico della Impresa appaltatrice e sono compensati con il corrispettivo di cui all'art. 3 ogni onere, spesa, costo, ecc., nessuno escluso, e comunque ogni attività correlata all'espletamento del servizio, quali, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:

- a. il reperimento, l'organizzazione, la direzione ed il coordinamento di personale dotato delle conoscenze professionali e della specifica preparazione per la perfetta esecuzione della prestazione richiesta;
- b. i mezzi d'opera ed i materiali e il consumo necessari allo svolgimento dell'attività affidata;
- c. i costi per le misure di adempimento alle disposizioni in materia di salute e di sicurezza.

L'impresa è tenuta all'osservanza delle norme derivanti dalle vigenti leggi e decreti relativi alle assicurazioni contro i infortuni sul lavoro ed alle assicurazioni sociali obbligatorie, derivanti da leggi e contratti collettivi.

L'impresa, inoltre, è tenuta ad applicare integralmente tutte le disposizioni legislative e contrattualistiche di riferimento in materia di lavoro: in particolare dovrà fornire alla Fondazione, al momento della stipula del contratto, la documentazione comprovante la formazione obbligatoria dei propri dipendenti in materia di sicurezza sul lavoro (D. Lgs. 81/08) delle unità lavorative impiegate e la dichiarazione che gli stessi sono idonei allo svolgimento delle mansioni oggetto del presente appalto. In caso di inottemperanza agli

obblighi precisati in il presente punto, l'inadempienza accertata dal Committente o ad essa segnalata da competenti organismi ispettivi, verrà comunicata all'impresa, e se del caso, anche alle autorità competenti, e si procederà a sospendere ogni pagamento, accantonando tale importo a garanzia dell'adempimento degli obblighi di cui sopra e fino all'accertamento che i detti obblighi siano stati integralmente adempiuti.

#### 14. DIVIETO DI MODIFICHE INTRODOTTE DALL'ESECUTORE

Nessuna variazione o modifica al contratto può essere introdotta dalla ditta aggiudicatrice a meno che non sia preventivamente approvata dalla Fondazione.

Le modifiche non autorizzate non danno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta.

#### 15. VARIANTI INTRODOTTE DALLA STAZIONE APPALTANTE

Fermo quanto presente nel presente disciplinare, la stazione appaltante può introdurre variazioni al contratto nei casi previsti dall'art. 106 del Codice.

#### 16. PAGAMENTO CORRISPETTIVO

Il corrispettivo delle prestazioni oggetto del presente appalto verrà erogato previa attestazione di regolare esecuzione e conferma dei servizi da parte del Direttore Tecnico del Festival. Il pagamento verrà effettuato a 60 gg. fine mese data fattura previa verifica della regolarità contabile e fiscale.

#### 17. OBBLIGHI DELL'AGGIUDICATARIO RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

L'aggiudicatario assumerà tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

L'aggiudicatario dichiarerà di essere a conoscenza del contenuto della legge 136/2010 ed in particolare delle disposizioni del comma 8 dell'art. 13, in relazione al quale verrà attivata la procedura di risoluzione del contratto da parte della stazione appaltante in tutti i casi in cui le transazioni siano eseguite senza avvisi delle banche o della Soc. Poste Italiane.

## 18. PENALI

Per l'inosservanza dei termini che saranno indicati nel contratto la Fondazione potrà applicare una penale di € 250,00 (duecento/00 Euro) per ogni ora di ritardo, salvo il maggior danno.

## 19. RISOLUZIONE – RECESSIONE – FALLIMENTO DELL'AFFIDATARIO

Fermo quanto previsto dagli artt. 108, 109 e 110 del Codice di Procedura Civile, il contratto si intenderà risolto di diritto, ai sensi dell'art. 1456 del codice civile, per dichiarazione da inviarsi tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento all'impresa affidataria, di volersi avvalere della presente clausola risolutiva espressa, con riserva di risarcimento del maggior danno subito e di ogni altra azione che la Fondazione ritenesse opportuno intraprendere a tutela dei propri interessi, nei seguenti casi:

- gravi e ripetute inadempienze agli obblighi contrattuali da parte dell'impresa affidataria;
- frode, a qualsiasi titolo, da parte dell'impresa affidataria nell'esecuzione delle prestazioni affidate;

- cessazione dell'azienda o di ramo d'azienda, cessazione di attività;
- fallimento o altre procedure concorsuali, atti di sequestro o di pignoramento a carico dell'impresa affidataria;
- ingiustificata sospensione del servizio;
- applicazione di penali che superano cumulativamente il 10% dell'importo contrattuale;
- cessazione di tutto o parte del contratto;
- mancato rispetto degli obblighi retributivi, previdenziali ed assistenziali stabiliti dai vigenti contratti collettivi;
- mancato rispetto degli obblighi di trasferibilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

I casi elencati saranno contestati all'impresa affidataria per iscritto previamente o contestualmente alla dichiarazione di voler avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui al presente articolo.

Non potranno essere intese quale rinuncia ad avvalersi della clausola di cui al presente articolo eventuali mancate contestazioni e/o precedenti inadempimenti per i quali la Fondazione non abbia ritenuto di avvalersi della clausola medesima e/o atti di mera tolleranza in fronte di pregressi inadempimenti dell'impresa affidataria di qualsivoglia natura.

La risoluzione di diritto del contratto comporterà l'incameramento da parte della Fondazione della garanzia di cui al precedente articolo 10, salvo il risarcimento dei maggiori danni.

## 20. CESSAZIONE DEL CONTRATTO

È fatto divieto all'impresa affidataria di cedere a terzi il contratto di appalto, ed il subentro di soggetti estranei nei rapporti obbligatori sorti con il committente, pena la risoluzione di diritto del contratto, come precisato al precedente articolo 19.

## 21. RESPONSABILITÀ

L'impresa affidataria solleva la Fondazione da ogni eventuale responsabilità penale e civile verso terzi, comunque connessa alla realizzazione delle attività oggetto di appalto. Nessun ulteriore onere e/o responsabilità potrà dunque derivare a carico della Fondazione oltre al pagamento di quanto previsto contrattualmente.

## 22. LUOGO DI ESECUZIONE E FORO COMPETENTE

Ai fini dell'esecuzione del contratto e per la notifica di eventuali atti giudiziari, la ditta aggiudicatara dovrà comunicare espressamente il proprio domicilio. Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere in merito all'esecuzione dei servizi oggetto del presente appalto sarà esclusivamente competente il Foro di Spoleto.

## 23. NORMA IVA DI RIFERIMENTO

Per le fattispecie non espressamente disciplinate negli articoli di cui sopra, trova applicazione in via suppletiva la seguente normativa:

- le disposizioni contenute nei regolamenti della Fondazione Festival di Spoleto;
- gli articoli contenuti nel D. Lgs. n. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici, appalti e concessioni) in materia di appalti pubblici di servizi e forniture e relativi regolamenti di attuazione
- le disposizioni contenute nel codice civile.

#### 4. TRATTAMENTO DEI DATI

Nella presente procedura saranno rispettati i principi di riservatezza delle informazioni fornite, ai sensi del d.lgs. 196/2003 e successive modificazioni, compatibilmente con le funzioni istituzionali, le disposizioni di legge e regolamentari concernenti i pubblici uffici e le disposizioni riguardanti il diritto di accesso ai documenti alle informazioni.

In particolare, in ordine al procedimento instaurato da questa procedura:

le finalità cui sono destinati i dati raccolti ineriscono alla verifica della capacità dei concorrenti di partecipare alla selezione in oggetto;

i dati forniti saranno raccolti, registrati, organizzati e conservati per le finalità di gestione della selezione e saranno trattati sia mediante supporto cartaceo che magnetico anche successivamente all'eventuale instaurazione del rapporto contrattuale per le finalità del rapporto medesimo;

il conferimento dei dati richiesti è un onere pena l'esclusione dalla procedura;

i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati sono:

- 1) il personale interno all'amministrazione;
- 2) i concorrenti che partecipano alla seduta pubblica;
- 3) ogni altro soggetto che abbia interesse ai sensi della legge n. 241/1990;

i diritti spettanti all'interessato sono quelli di cui all'art. 7 del d.lgs. n. 196/2003, cui si rinvia;

titolare del trattamento dei dati personali è la Fondazione Festival dei Due Mondi di Spoleto.

Spoleto, 10 maggio 2018

FONDAZIONE FESTIVAL DEI DUE MONDI - ONLUS

Il Presidente

